



*Comune di Canistro*

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 14 DEL 23/08/2012

# COMUNE DI CANISTRO

Prov.L'AQUILA

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. N. 14 del 23-8-2012

ALLEGATO N° 2



**ART. 1**  
**Principi Generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali al fine di sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

**Art. 2**  
**Impianti comunali**

1. Gli impianti sportivi comunali attualmente in uso sono i seguenti:
  - STADIO COMUNALE "Alessandro Corvi " CANISTRO INFERIORE in ERBA NATURALE .
  - CAMPO SPORTIVO CANISTRO SUPERIORE in POZZOLANA

**Art. 3**  
**Modalità di gestione**

1. Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi. Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica alle associazioni di seguito enunciate:

- a) Associazioni o Società Sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

2. In tal caso può essere predisposta una procedura ad evidenza pubblica per ciascuno degli impianti indicati al precedente articolo 2.

3. Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.

**Art. . 4**  
**Modalità di affidamento a terzi**

  
Il Sindaco  
On. *Carlo S.M.*

1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire.

2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando pubblico e mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti con attribuzione dei seguenti punteggi:

- o Società che effettua la disciplina sportiva prevista per l'impianto - **punti 10**
- o Società con sede nel Comune di Canistro - **punti 10**
- o Società che opera prevalentemente nel territorio dove è ubicato l'impianto - **punti 5**
- o Società con sede fuori del Comune ma in Provincia di L'Aquila - **punti 3**
- o Società con sede fuori Provincia ma in Regione Abruzzo - **punti 2**
- o Società con sede fuori Regione Abruzzo - **punti 1**
- o Società con Centri di avviamento allo sport giovanile - **punti 5**
- o Società con tesserati fino a 50 unità - **punti 0,3**
- o Società con numero di tesserati da 51/ 80 - **punti 0,5**
- o Società con numero di tesserati da 81/100 - **punti 0,8**
- o Società con oltre 100 tesserati - **punti 1**
- o Anzianità Societaria per anno - **punti 0,5** ( fino ad un massimo di 5 punti)
- o Società affiliata ad una federazione sportiva nazionale - **punti 5**
- o Società affiliata solo ad ente di promozione sportiva (non cumulabile col precedente punteggio) - **punti 3**
- o Società con insegnanti ISEF e/o con istruttori federali abilitati - **punti 2**
- o Esperienza nella gestione di impianti sportivi - **punti 8**
- o Relazione inerente le modalità di gestione degli impianti sotto l'aspetto tecnico-economico - **punti 10;**

3. I dati richiesti dovranno essere afferenti all'anno sportivo precedente il bando gara.

4. Una volta pervenute le domande da parte delle associazioni interessate, il competente responsabile del servizio, con proprio atto, assegna per ciascun impianto la gestione all'associazione che ha ottenuto il maggiore punteggio e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione i cui contenuti obbligatori sono enunciati agli articoli seguenti.

#### Art. 5

#### Durata della convenzione e oneri a carico del concessionario

1. La convenzione ha una durata massima di ventiquattro (24) mesi e non è rinnovabile.

Il Segretario  
(D. Rossi)



3

2. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico dell'aggiudicatario:

- pagamento utenze e tasse in genere derivati dall'uso dell'impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata; le spese relative al gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, alla TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), e le spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono ecc.);
- pulizia impianti;
- manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:

*Manutenzione Campo in erba naturale :*

- il taglio dell'erba è compresa tra 25 e 35 mm, mentre la frequenza è legata al periodo vegetativo ;
- la fertilizzazione mediante 4-6 interventi nel corso dell'anno ;
- trattamenti antiparassitari quanto necessitano ;
- la sfeltratura e carotatura con l'asportazione del feltro deve essere fatta almeno una volta l'anno , mentre la carotatura si rende necessaria per eliminare l'eccessiva compattezza del terreno con interventi che vanno da 1-4 l'anno in relazione allo stato del suolo e alla capacità drenante ;
- top-dressing indispensabile dopo la carotatura ma anche per mantenere la permeabilità del suolo e ridurre la formazione del feltro; la distribuzione di sabbia mista a sostanza organica deve essere effettuata in primavera e autunno;
- pulizia dei corpi estranei ( carta, mozziconi, foglie, ecc.) ;
- irrigazione nel periodo estivo con frequenza e secondo la necessità ;

*Impianto elettrico:* riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad esclusione dei guasti ai proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

*Impianto idraulico e produzione di acqua calda:* riparazione e/sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc.; stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici.

*Infissi:* sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal comodatario, un suo affiliato o un suo autorizzato; in questi casi l'affidatario che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.



Il. SECONDO  
(Dessa ...)  
*[Signature]*

*Locali, spazi esterni e tribune:* imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.

*Arredi ed attrezzature:* sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal comodatario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.

*Aree esterne destinate a verde o a gioco:* gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.

*Servizi igienici:* deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura degli stessi.

Al fine della precisa individuazione degli obblighi a carico del concessionario, si conviene che per *ordinaria manutenzione* si intende quanto definito dall'art.31 della Legge 05.08.1978, n. 457.

Al concessionario è concessa facoltà di eseguire, a propria cura e spese e previa autorizzazione scritta dal Comune, tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utile o necessaria; per tali lavori il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto.

2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legislazione vigente deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

#### Art. 6

#### Oneri a carico del Comune

1.L'onere della manutenzione straordinaria dell'impianto, con le modalità enunciate al comma successivo, è a carico del Comune che provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse da quelle già indicate al precedente articolo 5

2.Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti:

*Impianto elettrico:* riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del comodatario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto; messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative; nuovi impianti elettrici e manutenzione dei proiettori e delle altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

*Impianto idraulico e produzione di acqua calda:* sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili; riparazioni di tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti; realizzazione di nuovi impianti; manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.,

IL SEGRETARIO  
5



*Infissi:* rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purchè il danno non sia causato dal Gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.

*Locali, spazi esterni e tribune:* interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari; rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, purchè il danno non sia da attribuirsi ad incuria del comodatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.

*Arredi ed attrezzature:* rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso; in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al comodatario.

#### Art. 7

#### Tariffe e quote per l'utilizzo degli impianti

1. L'affidatario della gestione dell'impianto percepirà direttamente dalle società e altri soggetti, che usufruiranno dell'impianto, le quote orarie o forfettarie, e le cauzioni che saranno determinate prima di ogni stagione agonistica dalla Giunta Comunale, sentito il parere dell'Affidatario.

2.E' in ogni caso fatto divieto all'Affidatario di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

#### Art. 8

#### Diritti del Comune

1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione:

- di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo;
- l'utilizzo gratuito dell'impianto e di tutti i servizi connessi per le partite ufficiali disputate dalle squadre locali regolarmente iscritte ai campionati. Sarà cura delle suddette squadre provvedere alla pulizia degli impianti utilizzati ed al risarcimento degli eventuali danni arrecati agli stessi;
- di utilizzare gratuitamente gli impianti per massimo 12 eventi annui, da concordare con il gestore, per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all'affidatario almeno venti giorni prima del loro svolgimento.

2.E' inoltre facoltà del Comune usufruire dell'impianto in modo gratuito per le attività delle Scuole, negli archi orari che saranno annualmente definiti. In questo caso il personale



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Assunta B. Agostino)

di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dall'Affidatario, in forma gratuita e lo stesso provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto.

3. Al momento dell'utilizzazione da parte del Comune e/o delle scuole, gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza.

4. Per le altre manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso l'impianto sarà comunque ceduto in forma gratuita mentre i costi relativi al personale di custodia e pulizia saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto.

5. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti anche per attività di carattere non espressamente sportivo.

6. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e /o di terzi per manifestazioni sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario.

#### Art 9 Pubblicità negli impianti

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive utenti pubblicità commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubbliche affissioni presso il competente servizio del Comune.

2. L'installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei marchi sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. L'Associazione, o l'eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

4. Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).

5. Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.

Il Segretario  
(D.ssa *Carle*)



## Art. 10

### Responsabilità ed assicurazione

Il concessionario è responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose in conseguenza della gestione dell'impianto affidato e si assume nei confronti del Comune, a seconda dei casi, direttamente o a titolo garanzia, l'onere del relativo risarcimento fatta salva l'eventuale surruga nei confronti del diretto responsabile.

Il Concessionario si impegna a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni da chiunque ed a qualsiasi titolo pervenuta in ragione delle attività e della gestione dell'impianto e delle attrezzature .

Nell'ambito della polizza assicurativa, il concessionario dovrà garantire la copertura del risarcimento per responsabilità civile, con un massimale congruamente fissato in ragione di ogni possibile conseguenza dannosa derivante al Comune e/o a terzi dalla gestione della struttura e dalle attività in essa esercitate.

## Art.11

### Divieto di sub-locazione

E' vietata la cessione in subaffitto o l'affidamento della gestione anche da parte degli immobili in parola, da parte dell'associazione, a terzi, senza il preventivo accordo e l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

## Art. 12

### Norme transitorie

1. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento la pubblicazione dell'avviso deve essere effettuata ad esecutività del regolamento stesso.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Assunta D'Agostino)

